

allegato "A" n.45287 del Repertorio, n.24530 della Raccolta

### **NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata  
**"HONEYWELL II S.R.L."** (la "Società").

Articolo 2

OGGETTO

La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione in proprio di partecipazioni e di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, alle società partecipate con espressa esclusione della raccolta di risparmio fra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La Società, per il perseguimento della propria attività, potrà, fra l'altro, compiere le seguenti attività:

b) operazioni finanziarie attive e passive, tra cui la concessione e l'assunzione di finanziamenti a favore di società partecipate;

c) l'acquisto e vendita in proprio di azioni, quote e partecipazioni di altre società ed imprese di qualunque tipo, specie e settore di attività purché come socio limitatamente responsabile, sia in Italia che all'estero;

d) la partecipazione a consorzi, associazioni ed altri enti,

sia in Italia che all'estero.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nell'interesse proprio o di società controllate.

#### Articolo 3

##### SEDE

La Società ha sede nel Comune di Cologno Monzese (Milano), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Gli amministratori potranno istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, depositi e magazzini, sia in Italia sia all'estero.

#### Articolo 4

##### DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

#### Articolo 5

##### CAPITALE

Il capitale sociale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c., è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

#### Articolo 6

##### FINANZIAMENTO SOCI

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La presente clausola non esclude la possibilità per la Società di ricevere finanziamenti da terze parti.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

#### Articolo 7

##### DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i

loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

#### Articolo 8

##### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le quote e i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 2481-bis c.c. sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

#### Articolo 9

##### RECESSO

I soci hanno diritto di recedere della Società in tutti i casi inderogabilmente previsti dalla legge. A essi in particolare spetta il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ove i soci non abbiano concorso alla deliberazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b. il cambiamento del tipo della Società;
- c. la fusione e la scissione della Società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso statutarie;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società determinato nello statuto;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi

dell'art. 2468, quarto comma c.c.;

i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

j. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c..

Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni della sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni della data in cui ne è venuto esso stesso a cono-

scenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 10

ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco e/o del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della comunicazione di recesso ai sensi del precedente articolo 9. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite rela-

zione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo avverrà in base all'art. 2473 c.c..

#### Articolo 12

##### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, secondo comma, c.c..

#### Articolo 13

##### UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione sociale appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nel presente articolo 13.

## Articolo 14

## DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

Sono in ogni caso riservate ai soci:

- a. l'approvazione del bilancio di fine anno e della distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e l'eventuale costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- c. la nomina del sindaco unico o dei membri del collegio sindacale e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e. l'attribuzione di particolari diritti ai sensi dell'art. 2468, comma terzo, c.c.;
- f. le decisioni di compiere operazioni che comportano un cambiamento radicale di fatto dell'oggetto sociale o un cambiamento radicale di fatto nei diritti dei soci;
- g. la nomina dei liquidatori e la definizione dei criteri per la liquidazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua



partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### Articolo 15

##### MODALITÀ DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

#### Articolo 16

##### CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo capoverso del precedente articolo 15, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Si intende per approvazione anche l'apposizione di una firma elettronica non qualificata.

Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e la relativa documentazione deve essere conservata dalla Società.

Per le modalità di consultazione e il conteggio dei voti si applicano per quanto compatibili le norme di statuto e di leg-

ge in materia di assemblea.

Articolo 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata presso la sede sociale della Società o in qualsiasi altro luogo purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, in Gran Bretagna, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, compresi i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nonché gli argomenti da trattare.

Le formalità di convocazione dell'assemblea possono essere delegate a un terzo per conto di uno o più amministratori e degli altri soggetti legittimati alla convocazione.

L'assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479

c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2), c.c.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), o a mezzo procura generale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constare da verbale il quale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risul-

tato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, in conformità alle previsioni del presente articolo, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Analoga possibilità è consentita, con il consenso di tutti i soci, nel caso in cui alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il presente statuto non prevede diritti soggettivi dei soci ai sensi dell'art. 2468, commi secondo e terzo, c.c.. Per intro-

durre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

#### Articolo 18

##### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis c.c..

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste per le quali non sia stato esercitato il diritto di sottoscrizione.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere

attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis c.c., comma secondo, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 19

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -NOMINA - REVOCA - DURATA DELLA CARICA

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico; o
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; o
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Gli amministratori sono scelti anche fra i non soci, durano in carica per il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili con decisione dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tale ipotesi, l'organo di controllo, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri amministratori devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica, ovvero l'organo di controllo, ove non vi sia alcun amministratore rimasto in carica, possono compiere sole operazioni di ordinaria amministrazione.

## Articolo 20

### COMPENSO

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, sta-



bilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili;

con decisione dei soci si può inoltre assegnare loro

un'indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, il

tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente nor-

mativa in materia.

Articolo 21

POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione della Società (ivi incluso, a titolo meramente esem-

plificativo e non esaustivo, il potere di approvazione del

progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione della

società in altre società, nel rispetto dei requisiti posti

dall'articolo 38 del d.lgs. 2 marzo 2023 n. 19), ad eccezione

soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto

sia riservato alla decisione dei soci, ivi incluso quanto pre-

visto dall'articolo 14.

Articolo 22

ORGANO AMMINISTRATIVO

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste co-

stituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza

dell'organo amministrativo, l'amministrazione può essere a es-

se affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo

quanto stabilito nella deliberazione di nomina, che determine-

rà anche, in caso di amministrazione congiuntiva, se sia ne-

cessario il consenso di tutti gli amministratori o della maggioranza degli stessi.

Articolo 23

#### DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente se questo non è già stato nominato dai soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applica il precedente articolo 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Nel caso di decisione collegiale, il consiglio si riunisce presso la sede sociale della Società o in qualsiasi altro luogo purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, in Gran Bretagna, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno degli amministratori.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli amministratori a mezzo:

a) lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco o revisore, se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza; o,

b) telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco o revisore, se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, compresi i luoghi audio video collegati a cura della Società, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, il termine potrà essere ridotto a un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, o messaggio di posta elettronica.

Le formalità di convocazione del consiglio di amministrazione possono essere delegate dal presidente o dall'amministratore a un terzo anche non amministratore o non socio.

La riunione collegiale sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori, nel caso di un consiglio di amministrazione composto da almeno tre amministratori. Le deliberazioni in questo caso sono prese

con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità dei voti, prevarrà il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di tutti gli amministratori in carica nel caso di consiglio di amministrazione composto da due membri. Le deliberazioni sono prese all'unanimità.

Quando il consiglio di amministrazione è composto di due soli membri e si trovi nell'impossibilità di deliberare a causa del disaccordo tra questi relativamente all'approvazione del progetto di bilancio, ovvero a causa della mancata adozione di una qualsiasi delibera per un numero di volte superiore a tre, si ha la decadenza dello stesso e a cura del presidente va sottoposta alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il verbale delle deliberazioni consiliari è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

È consentito l'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

## Articolo 24

## AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

## Articolo 25

## RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

- a) all'amministratore unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione;
- c) a ciascun amministratore delegato, nei limiti delle deleghe conferite;
- d) a ciascuno degli amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;
- e) a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

## Articolo 26

## ORGANO DI CONTROLLO E

## REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I soci possono nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale) o un revisore, determinandone le competenze e po-

teri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 27

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

I soci che non partecipano all'amministrazione della Società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite consulenti esterni, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

L'esercizio di tali diritti dovrà avvenire in modo da non ostacolare il normale svolgimento dell'attività sociale; in particolare, il socio che intenda esercitare tali diritti dovrà comunicare preventivamente all'organo amministrativo il giorno e l'ora in cui intende accedere presso i locali della Società e i documenti e i libri che intende esaminare.

Articolo 28

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

BILANCIO

Il bilancio redatto con l'osservanza delle norme di legge è

presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) una percentuale al fondo riserva legale, nei limiti di cui agli artt. 2430 e 2463, comma quinto, c.c.;
- b) la residua parte ai soci in proporzione alla porzione di capitale posseduta, salvo diversa decisione dei soci, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 30

DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le banche designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso qualora non sia stato fissato dall'assemblea.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 31

SCIoglimento

Verificata e accertata nei modi di legge una causa di sciogli-

mento della Società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 c.c..

Articolo 32

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, valgono le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e delle leggi speciali in materia.

F.to Massimo Luciano Ferrari - Carlo Munafò



Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Saronno, 25 marzo 2024